

## Nuove regole per gli impianti di gestione rifiuti

**Pubblicato:** Mercoledì 23 Settembre 2009

La Commissione Ambiente, contrari i gruppi di opposizione, ha dato parere favorevole alla ridefinizione dei criteri per la localizzazione degli impianti di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali. A questi criteri le Province dovranno attenersi per realizzare i loro Piani e su questa base dovranno essere rilasciate le autorizzazioni per i nuovi impianti. Relatore del provvedimento in Commissione è stato **Giovanni Bordoni** (FI-PDL).

Queste, per esempio, le distanze minime degli impianti dal centro abitato : 50 metri per gli inerti, 200 metri per i rifiuti non pericolosi e non putrescibili (500 se putrescibili o pericolosi), 500 metri per gli impianti di compostaggio. Le distanze di questi ultimi tipi di impianti da siti sensibili quali scuole, asili, ospedali deve essere almeno di 1000 metri.

Poiché si tratta di una delibera di criteri, si distingue il territorio lombardo in ambiti in cui valgono il criterio escludente (che esclude la possibilità di realizzare nuovi impianti), oppure il criterio penalizzante (che la consente soltanto dietro particolari attenzioni nella progettazione e realizzazione) e il criterio preferenziale che indica le condizioni logistico-economiche significative per la individuazione della localizzazione.

La realizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti, quindi, non è consentita nelle aree naturali protette, nei Parchi naturali regionali, nelle riserve e monumenti naturali, e nemmeno nelle aree designate dalla direttiva Habitat e dalla direttiva Uccelli della CEE, come nei siti di importanza comunitaria (SIC) e nelle zone a protezione speciale (ZPS).

Per quanto riguarda le altre categorie di aree protette, l'inserimento di impianti nei parchi regionali (fatta salva, ovviamente, la parte di parco naturale) dovrà conformarsi alle regole del Piano Territoriale di coordinamento degli stessi (qualora non li escluda del tutto). La collocazione di eventuali impianti nei Plis (i Parchi locali di interesse sovracomunale) dovrà comunque garantire la salvaguardia delle zone del parco di maggior interesse naturalistico ambientale.

Escluse anche le aree soggette a rischio idraulico, idrogeologico e quelle soggette ad instabilità del suolo, tipo frane e esondazioni.

Per quanto riguarda le aree coltivate a risaia, seminativo, frutteti, vigneti, oliveti, castagneti etc e le aree di pregio agricolo (DOC e DOCG) la Commissione si è espressa perché si escluda la possibilità di collocazione degli impianti in un raggio di 200 metri. Tale distanza si riduce a 50 metri nel caso il lotto oggetto di richiesta di autorizzazione non abbia avuto destinazione agricola negli ultimi 8 anni.

“Uno strumento più rigoroso per guidare le scelte – ha commentato il relatore Bordoni- per far combaciare le pianificazioni provinciali e garantire in modo efficace e sicuro lo smaltimento. Una particolare attenzione è stata prestata alla salvaguardia dell’uso agricolo dei suoli.”

I Gruppi di opposizione hanno espresso parere contrario, anche nella convinzione che il provvedimento non diminuisca il carico di inquinamento sul territorio.

Redazione VareseNews  
redazione@varesenews.it